



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere
Dott.ssa Valeria Mascello	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2023

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla **revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, del Comune di Barisardo (NU)**

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Tuel);

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/2017/INPR del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/2018/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione n. 14/2023/INPR di approvazione del "Programma delle attività di controllo per l'anno 2023" della Sezione del controllo per la Regione Sardegna, con riferimento all'attività di monitoraggio della razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art 20, d.lgs. n. 175/2016;

Visto il decreto del Presidente della Sezione n. 4 del 21 febbraio 2023 che attribuisce al Referendario Valeria Mascello l'attività di verifica degli adempimenti connessi alla presentazione dei provvedimenti di ricognizione ordinaria ex art. 20, d.lgs. n. 175/2016 delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, possedute dagli enti locali;

Visti gli esiti delle verifiche effettuate attraverso la consultazione del sistema "Con-Te" e della banca dati "Partecipazioni" del Mef (Ministero dell'economia e delle finanze), con riferimento agli enti locali della Regione Autonoma della Sardegna;

Vista la nota di deferimento del magistrato istruttore prot. n. 6148 del 14 dicembre 2023;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 15 del 14 dicembre 2023, con la quale è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario Valeria Mascello;

FATTO

Nell'ambito delle verifiche avviate da questa Sezione in materia di adempimenti

connessi alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2021, ex art. 20, d.lgs. n. 175/2016, da adottare entro il 31 dicembre 2022, è emerso che il Comune di Barisardo (NU) ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 6 marzo 2023 relativa alla revisione periodica delle Partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31 dicembre 2021. La deliberazione di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute è stata inoltrata sul portale "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (Mef) in data 24 maggio 2023, ma non è stata inoltrata sul sistema "Con.Te".

La deliberazione trasmessa riporta che il Comune di Barisardo detiene una quota di partecipazione dello 0,0813583 % in Abbanoa S.p.A., come confermato sul portale del MEF.

All'esito della verifica svolta, il magistrato istruttore ha deferito le risultanze istruttorie all'esame collegiale della Sezione.

DIRITTO

L'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 disciplinante la *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, dispone che le amministrazioni pubbliche procedano, con cadenza annuale, alla ricognizione delle partecipazioni societarie effettuando, *«con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»*, specificando espressamente che *«le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»*.

L'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 dispone che *«I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese*

disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

Con riferimento ai tempi di adozione e alle modalità di comunicazione dei provvedimenti in questione, la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che *«la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017»* e che gli *«esiti della revisione periodica, al pari di quella straordinaria, vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del Tusp per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni", per le verifiche di rispettiva competenza»* (cfr. deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Nell'ottica di rafforzare la cogenza dell'obbligo di ricognizione periodica, l'art. 20, comma 7, del Tusp introduce un meccanismo sanzionatorio che si incentra sulla *«mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali»* e comporta *«la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti»*.

Ciò posto, alla luce della normativa sopra richiamata, con riserva di ogni successiva valutazione nel merito del provvedimento di ricognizione, il Collegio non può esimersi dall'accertare il ritardo con il quale il Comune di Barisardo ha adottato il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, considerato che la deliberazione consiliare n. 1/2023 risulta adottata in data 06 marzo 2023 piuttosto che entro il 31.12.2022.

Al fine di assicurare il puntuale adempimento delle prescrizioni poste dall'art. 20, commi 1 e 3, e dall'art. 26, comma 11, del Tusp, la Sezione evidenzia che occorre procedere alla ricognizione periodica delle partecipate con scadenza annuale, adottando il relativo provvedimento da parte dell'organo competente, entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno, anche nell'ipotesi di

dichiarazione negativa oppure di mantenimento delle partecipate senza alcun intervento di razionalizzazione.

Ogni ulteriore valutazione in merito alla sanzionabilità della condotta è di competenza della Procura contabile alla quale la presente pronuncia verrà trasmessa ai fini dell'eventuale configurabilità della responsabilità ai sensi dell'art. 20, comma 7, d.lgs. n. 175/2016.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna,

ACCERTA

la tardiva adozione, da parte del Comune di Barisardo (NU), della deliberazione consiliare di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 20, comma 3 e dell'art. 26, comma 11 del d.lgs. n. 175/2016 nonché l'inadempimento degli obblighi di trasmissione sul sistema "Con.te".

RICHIAMA

il Comune alla puntuale osservanza degli obblighi normativi in tema di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute.

DISPONE

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Barisardo (NU) anche per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- che copia della medesima deliberazione sia trasmessa alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15, d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- che copia della stessa deliberazione sia trasmessa alla Procura contabile per la verifica dei presupposti della responsabilità sanzionatoria ex art. 20, comma 7, d.lgs. n. 175/2016.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2023.

Firmato

IL RELATORE

Valeria Mascello

Firmato

IL PRESIDENTE

Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 19 dicembre 2023

Firmato

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)